

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEL BILANCIO

49.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.	938	Modifiche all'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato	940
Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300,000,000 all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano	938	Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da esse costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato	941
Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e delega al Ministro delle finanze di variare, in caso di emergenza, il regime fiscale dei combustibili, degli olii lubrificanti e dello zucchero	939	Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista	941
Concorso del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato	939	Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato	941
Autorizzazione all'Unione Italia di Riasicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918	939	Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia « E 42 »	942

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Estensione ad alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato delle provvidenze a favore dei ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918 . . .	942
Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e ad introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti. . . .	942
Estensione all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, per l'Opera Nazionale Orfani di Guerra.	943
Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale e relative norme di attuazione	943
Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania.	943
Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni navali	943
Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli olii minerali a Porto Marghera (Venezia)	944
Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	944

La riunione comincia alle ore 11.

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati Arcidiacono, Arlotti, Bibolini, Cenzato, Cerutti, Colombati, Da Empoli, Fregonara, Frignani, Giarratana, Mazzini, Molfino, Pascolato, Pesenti, Ricchioni, Scotti, Suvich.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. (924)

PAOLINI, *Relatore*, ricorda che con altro provvedimento legislativo in corso viene allargata notevolmente la competenza del

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. In correlazione a ciò, col disegno di legge in esame si adegua questo organo alle nuove funzioni, aumentandosi il numero dei componenti il Tribunale stesso.

La tabella annessa al Regio decreto 29 marzo 1932-X, n. 461, è aumentata infatti delle seguenti unità:

Vice Presidenti	2
Giudici effettivi e supplenti.	12
Ufficiali Istruttori	4
Giudici Relatori	2
Cancellieri	2

La somma a tal fine assegnata è di lire 850.000.

Data, però, l'importanza e la delicatezza delle attribuzioni che il Tribunale predetto viene ad assumere nel periodo di guerra, ritiene che il personale anche così aumentato, non sarà forse ancora numericamente sufficiente.

Col disegno di legge si provvede anche ad attribuire al Presidente del Tribunale Speciale il potere di disporre la costituzione delle Sezioni, quando sarà necessario di farlo per il contemporaneo funzionamento di più turni giudicanti anche in località diverse da quella di normale residenza. Tale potere appartiene ora al Duce in virtù di norme del 1926 e del 1931, norme che vengono ora abrogate.

Propone l'approvazione del disegno di legge, diretto ad accrescere l'efficienza di questo importante organo giurisdizionale speciale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, di lire 300 milioni all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano. (865)

PRESIDENTE comunica che il relatore Giarratana, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione:

« La relazione ministeriale illustra in maniera esauriente il contenuto del disegno di legge in esame, col quale si va incontro alle necessità di un centro come Milano, le cui condizioni, agli effetti dell'edilizia popolare,

sono gravi, anche se Milano è una delle città dove si costruisce di più da parte dell'iniziativa privata.

Tale iniziativa però si rivolge soprattutto alle costruzioni di carattere popolare, come quelle che possono più facilmente rendere redditizi gli investimenti, ciò che porta ad aggravare il problema di offrire alloggio alle categorie più modeste della popolazione, che restano praticamente escluse dalla possibilità di trovare alloggi che rispondano ad un minimo di comodità senza superare un minimo di costo.

Per questo il provvedimento in corso di approvazione non può che trovare consenso ed approvazione da parte della Commissione del bilancio anche nei suoi particolari, tutti intesi, nei limiti delle norme già in atto, a favorire il fine dello stesso disegno di legge.

Solamente il contributo dello Stato al pagamento degli interessi è stato leggermente aumentato, ma è chiaro che esso non corrisponde lo stesso all'aumentato costo delle costruzioni ed alla necessità di contenere la misura degli affitti in limiti modesti ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e delega al Ministro delle finanze di variare in caso di emergenza il regime fiscale dei combustibili, degli olii lubrificanti e dello zucchero. (900)

PALERMO, *Relatore*, osserva che col Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, il Ministro delle finanze ha facoltà di determinare annualmente i prezzi dell'alcole prodotto dalle materie amidacee e zuccherine, entro il mese di febbraio.

Col disegno di legge in esame, in considerazione delle attuali contingenze, si stabilisce che tale fissazione di prezzi avvenga nel mese di giugno e per l'anno in corso anche dopo tale data, in relazione agli altri eventuali provvedimenti che potranno essere disposti dalle amministrazioni interessate nel settore dell'alcole e dello zucchero per l'efficienza bellica del Paese.

Inoltre il disegno di legge dà facoltà, fino al 31 dicembre 1940-XIX, al Ministro delle

finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili degli oli lubrificanti e dello zucchero.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato. (901)

MEZZETTI, *Relatore*, ricorda che la legge 30 giugno 1908, n. 935, sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato destina le sue attività esclusivamente a mutui verso cessione di quote di stipendio e di salario. Con questo disegno di legge si stabilisce che una piccola percentuale degli utili netti di gestione, e cioè il solo 5 per cento, possa essere destinata a concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato. Il versamento sarà fatto al Segretario del Partito Nazionale Fascista, allo scopo di assicurare la più equa distribuzione dei fondi fra gli Enti che gestiscono colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

Dato il fondamento etico-giuridico del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918 (902)

BORGATTI, *Relatore*, ricorda che, ritenuta la necessità, per causa di guerra, di provvedere, nell'interesse dei traffici, alla copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea con Regio decreto legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, l'« Unione Italiana di Riassicurazione » è stata autorizzata ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. La gestione di detti rischi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

affidati all'Unione Italiana di Riassicurazione è stata posta sotto il controllo di un apposito Comitato interministeriale di vigilanza tecnica-amministrativa, composto, in base all'articolo 8 di detto decreto, come segue:

1°) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni; presidente;

2°) di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni, degli scambi e valute;

3°) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

4°) di un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ora, siccome nella gestione dei rischi marittimi ed aerei di guerra affidati alla Unione italiana di riassicurazione con il Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, sono compresi solamente i rischi nascenti nell'attuale guerra e d'altra parte dovendosi ancora provvedere al recupero di alcuni relitti di navi affondate durante la guerra 1914-1918 e coperte da assicurazione dalla gestione statale che era stata affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, e che è da molto tempo chiusa, è apparsa l'opportunità di demandare, per connessione di materia, alla stessa Unione italiana di riassicurazione, lo svolgimento per conto dell'erario di tutte le pratiche riguardanti detti recuperi, con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal Comitato interministeriale di vigilanza di cui all'articolo 8 sopra riportato.

A tale scopo provvede il seguente disegno di legge.

L'opportunità del provvedimento risulta evidente in quanto mediante esso la gestione del recupero dei relitti di navi affondate, nella presente come nella passata guerra, vengono accentrati in un unico organismo tecnico ed economico, il quale pertanto potrà procedere alla gestione di tali recuperi con migliore organizzazione e con maggiori mezzi assicurando così la migliore realizzazione degli interessi finanziari dello Stato.

Per questi motivi propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273; circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (903)

GIARDI, *Relatore*, osserva che col provvedimento in esame si mira a snellire i servizi relativi alle spese di ufficio necessarie alle varie Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato. Attualmente tutte le spese debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato; mentre con questo disegno di legge l'autorizzazione viene limitata alle spese superiori a lire 2000.

Inoltre l'Istituto Poligrafico dello Stato ha compiti determinati e cioè: la fornitura della carta, delle buste e degli stampati occorrenti alle varie Amministrazioni.

Col disegno di legge si intende affidare all'Istituto Poligrafico anche dei servizi per conto del Provveditorato generale o di altre Amministrazioni dello Stato, servizi che in effetti consistevano nella distribuzione degli stampati direttamente dal Poligrafico alle singole Amministrazioni interessate, distribuzione che attualmente viene fatta attraverso i magazzini del Provveditorato Generale. Tali magazzini con l'avvenuta approvazione del disegno di legge passeranno in gestione all'Istituto Poligrafico dello Stato.

La determinazione dei servizi che saranno affidati al Poligrafico dello Stato sarà fatta con decreto del Ministro delle finanze man mano che si presenti la necessità di affidare i servizi stessi al detto Istituto.

L'articolo 3 del disegno di legge detta le norme per il pagamento all'Istituto Poligrafico dello Stato di quanto gli compete per i servizi che gli vengono affidati.

Tale articolo modifica quello istitutivo dell'Istituto Poligrafico dello Stato in quanto quello istitutivo prevede solo il pagamento di lavori, mentre la modifica prevede anche il pagamento dei servizi.

Per le suesposte ragioni ritiene che il disegno di legge in esame possa essere approvato in quanto in effetti si risolve in una economia per il bilancio dello Stato sopprimendosi un passaggio inutile e cioè quello degli stampati dall'Istituto Poligrafico al Provveditorato e dal Provveditorato alle Amministrazioni.

È anche approvabile il provvedimento perchè abolendo il preventivo assenso per le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

spese inferiori alle lire 2000 — somma che non può certo dirsi rilevante — si viene ad evitare un carteggio inutile che naturalmente porta un dispendio di personale, mentre snellisce e rende più agevoli gli acquisti ad economia cui le Amministrazioni debbono ricorrere per i bisogni urgenti.

BRUNI rileva che il limite di lire 2000 è forse troppo basso. Comunque una volta fissato, si dovrebbe evitare la possibilità di evadere dalla strettoia di tale limite, con un artificioso frazionamento delle fatture.

PRESIDENTE dà atto di tale raccomandazione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

CIARDI, *Relatore*, all'articolo 2 rileva un errore di stampa. Anzichè dirsi: « L'Istituto Poligrafico dello Stato può altresì eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato e di altre Amministrazioni », occorre dire: « o di altre Amministrazioni ».

(L'articolo 2 è approvato con tale rettifica — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato. (916)

GIGLIOLI, *Relatore*, osserva che si tratta di una semplice modificazione del titolo di possesso, in quanto si è ravvisata l'opportunità, col disegno di legge in discussione, di sostituire alla dizione: « Casa Ducale di Genova » l'altra di: « Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, Duca di Genova ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiaro approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista. (920)

GIGLIOLI, *Relatore*, rileva che, in aggiunta ai contributi assegnati nei bilanci dei Ministeri dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, col disegno di legge in esame viene concesso all'Istituto nazionale di cultura fascista un ulteriore contributo governativo di 2,100,000 lire, a carico del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1940-41. Per l'esercizio in corso questo maggior contributo viene limitato a 500,000 lire.

Riconosce la grande opportunità del provvedimento, diretto ad assicurare il normale funzionamento del benemerito Istituto in oggetto.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiaro approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato. (905)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che non si sono potute rendere definitive le pensioni del personale proveniente dalle ex gestioni austriache, ripartibili col Tesoro, per mancanza di elementi. Si è reso così necessario di instaurare un nuovo sistema di ripartizione di dette pensioni, effettuandola in base al periodo di servizio presso le ex gestioni austriache prima del 1° marzo 1920 e presso le Ferrovie italiane dopo tale data. Ciò facendo, il disegno di legge in esame non implica alcun onere di bilancio.

Anche nei riguardi del personale ferroviario trasferito in altri ruoli di amministrazioni statali viene adottato il criterio di rendere mista la pensione in base agli stipendi goduti prima e dopo il passaggio senza, anche per questa parte, determinare aggravii di bilancio.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiaro approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia « E 42 ». (906)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della Ferrovia E 42, venne una prima volta, e precisamente con decreto-legge 3 giugno 1938-XVI autorizzata una spesa di milioni 154, ed una seconda volta, e precisamente con decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, autorizzata una spesa di milioni 111.

Complessivamente, quindi, milioni 265.

Con il disegno di legge in esame, si propone una ulteriore spesa di 100 milioni re-sasi necessaria in conseguenza di alcune varianti che si sono dovute appattare al primitivo progetto specialmente nel tratto sotterraneo che va da Piazza dei Cinquecento a Porta San Paolo, nonchè per l'aumento del costo delle materie prime e della mano d'opera occorrenti, sia per l'approvvigionamento del materiale rotabile, sia per il completamento della costruzione.

Per questi motivi propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BOLZON

Discussione del disegno di legge: Estensione ad alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato delle provvidenze a favore dei ferrovieri combattenti della guerra 1915-18. (910)

GUZZELONI, *Relatore*, osserva che con il disegno di legge in esame, si estendono al personale ferroviario che ha partecipato nella guerra 1915-1918 ed a quello che ha partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale ed in Spagna, nonchè al personale iscritto ai Fasci di Combattimento prima della marcia su Roma, lo stesso trattamento che da tempo viene applicato agli impiegati appartenenti alle altre Amministrazioni dello Stato.

Le provvidenze economiche e di carriera stabilite dalle leggi, non vennero accordate a tutti coloro che si trovavano in uguali condizioni politiche e combattentistiche.

Ai benefici non furono ammessi i ferrovieri ex-combattenti nella grande guerra sistemati a ruolo dopo il 2 ottobre 1923;

i reduci dall'Africa Orientale sistemati a ruolo dopo il 28 giugno 1936;

i legionari di Spagna sistemati a ruolo dopo il 22 gennaio 1938;

i vecchi fascisti sistemati a ruolo dopo l'11 ottobre 1934;

Poichè la diversità di trattamento non era giustificata, gl'interessati e le Associazioni di categoria, hanno insistentemente chiesto che si facesse astrazione dalla data di sistemazione a ruolo. Da ciò trae origine il disegno di legge in esame alla cui emanazione egli ha portato il suo contributo quale rappresentante dei ferrovieri fascisti.

Il provvedimento ha carattere morale ed equitativo perchè non fa distinzione fra ferrovieri e ferrovieri che hanno gli stessi requisiti e gli stessi meriti e perchè mette i medesimi sullo stesso piano degli altri impiegati dello Stato.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti. (904)

GIGLIOLI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame ha lo scopo di assicurare al patrimonio dello Stato la proprietà del castello di Agliè in provincia di Aosta, eretto nel 1775 dal Duca del Chiablese, importante dal punto di vista artistico e storico. Rileva che l'articolo unico non fa cenno peraltro delle collezioni artistiche, specialmente delle statue e pitture di Tuscolo e delle suppellettili fittili di Veio e dei quadri pregevoli che arredano tale castello. È da supporre tuttavia che l'acquisto contempli anche tali collezioni, eccezion fatta probabilmente per i quadri e ritratti personali della famiglia Savoia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura il relatore che nel prezzo di 7,500,000 lire è compreso tutto l'arredamento del Castello di Agliè ad eccezione di quei quadri che, avendo specifico riferimento alla Casa Savoia, vengono lasciati alla stessa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previsti dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, per l'Opera Nazionale Orfani di Guerra. (911)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, osserva che con questo provvedimento si agevola la vita dell'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere, estendendosi ad esso le agevolazioni tributarie e la franchigia postelegrafonica, concesse all'Opera Nazionale Orfani di Guerra. E poichè tale beneficio decorrerà dalla entrata in vigore di questa legge, si concede anche il condono dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale e relative norme di attuazione. (914)

PALERMO, *Relatore*, rileva che con le somme messe a disposizione del comune di Palermo, con il Regio decreto 6 maggio 1926-IV, n. 886, non si sono potute compiere le opere di risanamento previste per alcune zone del vecchio centro urbano di Palermo comprese nel piano di risanamento di Palermo del 1894. Queste zone — Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare e Tribunale — sono perciò rimaste in grave condizioni di insalubrità e di inabitabilità. Opportunamente quindi questo disegno di legge autorizza la spesa di 20 milioni di lire per il risanamento di tali abitati, consentendosi anche una procedura abbreviata per le espropriazioni, come è stato stabilito per altri piani regolatori.

Propone l'approvazione del progetto.

MORSELLI domanda se queste nuove somme saranno spese in conformità ad un piano di risanamento già esistente.

PALERMO, *Relatore*, risponde affermativamente, rilevando che le nuove somme sono state rese necessarie anche dall'aumento del costo delle opere.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania. (918)

PRESIDENTE, *Relatore*, premette che si tratta di opere complementari, che molto opportunamente il Regime Fascista dispone, essendo dirette ad accelerare il cammino dell'Albania verso il progresso ed a consolidare il prestigio dell'Italia in Albania. Si tratta di una spesa di 580 milioni di lire, ripartita in più esercizi e destinata alla esecuzione delle seguenti opere.

1°) Costruzione ed arredamento opere edilizie. . .	L. 203,000,000
2°) Costruzione ed arredamento edifici ospedalieri . . .	» 42,000,000
3°) Costruzione ed arredamento edifici scolastici . . .	» 20,000,000
4°) Costruzioni ferroviarie	» 140,000,000
5°) Opere igieniche	» 85,000,000
6°) Opere marittime	» 50,000,000
7°) Opere varie	» 40,000,000
Totale	L. 580,000,000

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni navali (869)

PRESIDENTE comunica che il relatore Cenzato ha fatto sapere di non potere intervenire alla riunione odierna.

Il disegno di legge autorizza una maggiore spesa di 25 milioni di lire per l'esercizio 1940-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1941, di 180 milioni di lire per l'esercizio 1941-1942 e di 25 milioni di lire per l'esercizio 1942-43. Essendo evidente la necessità di dare sempre maggiori mezzi alla marina, propone l'approvazione del disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia). (919)

PALERMO, *Relatore*, nota che per la riconosciuta necessità di agevolare il traffico degli oli a Porto Marghera e di eliminare il pericolo degli incendi, il disegno di legge in esame autorizza la spesa di 16 milioni di lire, ripartita in quattro esercizi finanziari per iniziare l'esecuzione di un complesso di opere consistenti nella costruzione di un canale e di una darsena nella Laguna, nella posa in opera di un oleodotto per allacciare direttamente la darsena stessa con porto Marghera ed in altre opere complementari. Data l'evidente opportunità del disegno di legge, ne propone l'approvazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, fornisce alcuni chiarimenti sulle opere disposte da questo disegno di legge.

MEZZETTI desidera far presente alla Commissione che il camerata Bibolini insieme ad altri ingegneri ha da tempo predisposto un progetto diretto ad eliminare il pericolo degli incendi mediante l'isolamento degli oli minerali in transito per porto Marghera. Raccomanda di tener conto di ciò prima di eseguire le opere in oggetto, potendosi forse realizzare con il progetto suindicato notevolissime economie.

PALERMO, *Relatore*, rileva che lo scopo principale del provvedimento è quello di agevolare il traffico degli oli minerali e che i 16 milioni stanziati col presente disegno di

legge saranno innanzitutto impiegati per provvedere alle opere più urgenti, che sono quelle della costruzione del canale e della darsena nella Laguna.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (923)

ARMENISE, *Relatore*, ricorda che gli atti di cessione dei crediti che le ditte assuntrici delle commesse statali vantano verso le Amministrazioni della marina e della guerra, al momento della registrazione, per effetto dell'attuale legislazione fiscale, vengono sottoposti a tassazione diversa. Infatti le cessioni fatte direttamente al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali in forza della legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, sono soggette all'imposta proporzionale del 0.05 per cento; mentre le cessioni fatte all'Ente finanziario di cui alla legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, sono soggette all'imposta fissa di lire 20. Il disegno di legge in esame provvede ad eliminare questa disparità di trattamento fiscale e stabilisce l'imposta fissa di lire 20 (venti) anche per le cessioni fatte direttamente al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, a far tempo dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle ore 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. (924)

ART. 1.

La costituzione delle sezioni del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto del Presidente del Tribunale Speciale medesimo.

ART. 2.

La tabella annessa al Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461, è aumentata delle seguenti unità, per quanto riguarda le voci appresso indicate:

Vice Presidenti	2
Giudici effettivi e supplenti.	12
Ufficiali Istruttori	4
Giudici Relatori	2
Cancellieri	2

ART. 3.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-41, nella parte che riguarda il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato è aumentato della somma di L. 850,000.

Tale somma sarà ripartita fra i quattro capitoli di bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

ART. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300,000,000 all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano. (865)

ART. 1.

L'Istituto Fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano potrà contrarre con enti autorizzati mutui per il complessivo ammontare di lire 300,000,000 in sei esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado ed assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

ART. 2.

Per la concessione del contributo, di cui al precedente articolo, è elevato di lire 1 milione 300,000 il limite d'impegno per le spese pagabili in annualità sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi dal 1941-42 al 1944-45, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto Fascista per le case popolari della provincia di Milano, sarà prov-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

veduto sul limite che verrà annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e delega al Ministro delle finanze di variare, in caso di emergenza, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero. (900)

ART. 1.

L'articolo 10, primo comma, del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I prezzi di vendita dell'alcole di 1^a categoria possono essere riveduti e modificati dal Ministro per le finanze entro il mese di giugno di ciascun anno ».

Per la campagna 1940, l'anzidetta revisione sarà effettuata anche dopo tale data, in relazione ai provvedimenti che saranno adottati per la disciplina della produzione, del commercio e del consumo dell'alcole e dello zucchero.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.

Tale facoltà cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1940-XIX.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato. (901)

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è autorizzato a versare annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al 5 per cento

degli utili netti della gestione, quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

ART. 2.

Il concorso di cui all'articolo 1 è liquidato sugli utili netti del precedente esercizio finanziario e deve essere versato non oltre il mese di aprile di ogni anno.

Il primo versamento deve essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918. (902)

ARTICOLO UNICO.

L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, e con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal Comitato interministeriale di vigilanza di cui all'articolo 8 del Regio-decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918.

Modifiche all'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (903)

ART. 1.

L'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, è sostituito come segue:

« Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2,000

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso;

b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori però alle lire 2.000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;

c) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

Il pagamento delle spese predette potrà essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796 ».

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 24 marzo 1932-X, n. 273, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'Istituto Poligrafico dello Stato può altresì eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, oltre quelli istituzionalmente previsti, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto è sottoposto alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Ferme restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalità cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi, saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni ».

ART. 3.

Per il pagamento dei lavori o servizi di cui all'articolo 2 della presente legge il Provveditorato generale dello Stato e le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, anticipazioni rateali entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto che l'Istituto dovrà presentare.

Nel decreto di approvazione di ogni convenzione sarà determinata la rateazione delle anticipazioni.

ART. 4.

Il Governo del Re, mediante Regi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, è autorizzato a porre in armonia con la presente legge e con altre disposizioni presentemente vigenti, le norme di cui al regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, numero 1058.

ART. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1940-XVIII.

Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato. (916)

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con atto formale da approvarsi con decreto ministeriale, il riconoscimento nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, della proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino facenti parte del compendio denominato « Le Scuderie » sito fra le vie XX Settembre e Porta Palatina, riportato in Catasto al foglio 211 con il mappale 13° nonchè il trasferimento in favore della medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, a titolo gratuito, della restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista. (920)

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

finanze la somma di lire 2.100.000 da corrispondere all'Istituto nazionale di cultura fascista.

ART. 2.

A favore dello stesso Istituto sarà stanziato nello stato di previsione, di cui all'articolo precedente, la somma di lire 500,000 per provvedere alle esigenze dell'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII.

ART. 3.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato. (905)

ART. 1.

Le pensioni sia dirette che di reversibilità e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al Regio decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonchè le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitivamente a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al suddetto Fondo pensioni di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione determinato in proporzione agli anni di servizio prestati prima e dopo il 16 ottobre 1923-I se trattasi di pensionati della ex Sudbahn, e prima e dopo il 3 novembre 1918 se trattasi di pensionati ex Staatsbahn o provenienti dalle ferrovie ungheresi, e riducendo ad un quarto il periodo di servizio anteriore al 1° marzo 1920.

Resta con ciò abrogato quanto disposto al secondo comma degli articoli 16 e 17 del citato Regio decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995.

ART. 2.

Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI è del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.

Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente articolo 1.

ART. 3.

Tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.

ART. 4.

Le somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'articolo 6 del citato Regio decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

ART. 5.

Le pensioni e i sussidi di cui all'articolo 1 già liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime austro-ungarico.

Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95.80 per cento a carico del Tesoro, e del 4.20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e ciò sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno 1938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.

Fra l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.

ART. 7.

Tutte le pensioni e sussidi per una sola volta da assegnare, per cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni ferroviario, che in base all'articolo 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1914, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di reversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attività di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° comma del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabelle organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione

dello Stato, analogamente a quanto è previsto nell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 per il caso di passaggio di personale dall'Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversa.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote è effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferroviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

ART. 8.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.

Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo versamento delle ritenute per l'Opera di previdenza di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

Le somme versate dalle altre Amministrazioni al Fondo pensioni delle Ferrovie dello

Stato per ritenute ordinarie o straordinarie effettuate agli ex agenti e per contributi amministrativi sono accreditate insieme coi relativi interessi alle Amministrazioni medesime.

ART. 9.

Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'articolo 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto a conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.

ART. 10.

L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti — per la registrazione — il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo all'Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, alla concessione dell'acconto e alla liquidazione della pensione definitiva.

ART. 11.

A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E 42. (906)

ARTICOLO UNICO.

In aggiunta alla spesa di lire 265,000,000, autorizzata con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24 e con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia « E 42 », è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100,000,000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Estensione ad alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato delle provvidenze a favore dei ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918. (910)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al testo unificato approvato con Regio decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711 e successive estensioni sono applicabili a tutto il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato che si trovi nelle condizioni ivi indicate.

L'estensione riguarda:

a) i benefici di cui al Regio decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12, per gli agenti combattenti della guerra 1915-1918 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923-I e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

b) i benefici di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, per gli agenti iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore all'11 ottobre 1934-XII e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

c) i benefici di cui ai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, precisati nelle istruzioni approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, per gli agenti combattenti dell'Africa Orientale nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 28 giugno 1936-XIV, e per gli agenti reduci dalle operazioni militari nella Spagna nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 22 gennaio 1938-XVI.

I compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa.

Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti. (904)

ARTICOLO UNICO.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare dalle Altezze Reali i Principi di Savoia-Genova, proprietari, il Castello con le relative dipendenze sito in Comune d'Agliè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riportato alla partita 1122 del catasto fabbricati ed alla partita 2290 del catasto terreni.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per la spesa occorrente per tale acquisto.

Estensione all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previsti dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, per l'Opera Nazionale Orfani di Guerra. (911)

ART. 1.

Sono estese all'Istituto nazionale orfani Camicie Nere le disposizioni dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397 sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilità delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.

Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.

ART. 2.

L'esenzione da qualsiasi tassa o diritto, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397 è estesa a tutte le liberalità disposte a favore dell'Istituto nazionale orfani Camicie Nere.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Non si fa peraltro luogo a ripetizione dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.

Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale e relative norme di attuazione. (914)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale.

Per l'erogazione di tale somma si provvederà mediante convenzione da stipularsi tra lo Stato e il Comune di Palermo e da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della predetta spesa di lire 20 milioni in parti uguali in due esercizi finanziari a decorrere da quello 1940-41.

ART. 2.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano di risanamento dei rioni di cui all'articolo 1, il comune di Palermo può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania. (918)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 580,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in Albania, ripartita come segue:

1°) Costruzione ed arredo	
damento opere edilizie . . .	L. 203,000,000
2°) Costruzione ed arredo	
damento edifici ospedalieri. . .	» 42,000,000
3°) Costruzione ed arredo	
damento edifici scolastici . . .	» 20,000,000
4°) Costruzioni ferroviarie	» 140,000,000
5°) Opere igieniche	» 85,000,000
6°) Opere marittime	» 50,000,000
7°) Opere varie	» 40,000,000
	<hr/>
Totale	L. 580,000,000

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 250,000,000

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nell'esercizio 1940-41; lire 175,000,000 nell'esercizio 1941-42; lire 105,000,000 nell'esercizio 1942-43 e lire 50,000,000 nell'esercizio 1943-44.

Il riparto dello stanziamento annuale fra le categorie di opere sopra indicate verrà stabilito, per l'esercizio 1940-41, con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze; per gli esercizi successivi, con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

ART. 2.

La somma di lire 42,000,000 per ospedali ed ambulatori, e quella di lire 20,000,000 per le scuole, di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo 1, possono essere destinate, oltre che alla costruzione, all'acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici ad uso di ospedali, ambulatori, infermerie e ad uso di istituti scolastici, alla concessione di contributi ad enti e istituzioni aventi le stesse finalità.

Per l'acquisto, con i fondi anzidetti, di edifici in corso di costruzione o da costruirsi a cura del Governo albanese, destinati ad uso di ospedali, ambulatori e scuole, verrà stipulata apposita convenzione col predetto Governo.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio 1940-41.

Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni navali. (869)

ART. 1.

Per l'attuazione di nuovi programmi di costruzioni navali sono autorizzate le seguenti assegnazioni di fondi alla parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi sottoindicati:

esercizio 1940-41 . . .	L.	25,000,000
esercizio 1941-42 . . .	»	180,000,000
esercizio 1942-43 . . .	»	25,000,000

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina le occorrenti variazioni.

Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli olii minerali a Porto Marghera (Venezia). (919)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 16,000,000 per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli olii minerali a Porto Marghera (Venezia).

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire da quello 1940-41 fino al 1943-44.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della Marina e della Guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (923)

ARTICOLO UNICO.

Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873 e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 10 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti.